

Allegato "A"

nr. 260/11 di Raccolte

ISTITUZIONE TEATRO LIRICO
SPERIMENTALE DI SPOLETO
ADRIANO BELLI

STATUTO

Articolo 1

E' costituita l'Istituzione "Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto Adriano Belli".

Articolo 2

L'Istituzione ha la sua sede in Spoleto, con Ufficio di rappresentanza in Roma.

Articolo 3

La durata dell'Istituzione è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.


Articolo 4

L'Istituzione non ha scopo di lucro e si propone, principalmente, il reperimento, l'addestramento, la presentazione ed il lancio dei giovani cantanti maturi per l'esperimento scenico e di giovani artisti e musicisti in grado di collaborare alla realizzazione dello spettacolo lirico, ai fini della loro immissione nei quadri artistici del Teatro Lirico in Italia ed all'Estero.

Promuove, inoltre, la sperimentazione di tutte le tecniche e le componenti del teatro in musica.

Tali scopi l'Istituzione persegue mediante:

- a) concorsi nazionali ed internazionali di canto;
- b) corsi di addestramento e di perfezionamento;
- c) concorsi nazionali ed internazionali di composizione musicale;
- d) corsi di formazione professionale per professori d'orchestra, maestri collaboratori, scenografi, registi, tecnici e comunque qualsiasi corso sia di base che di formazione, qualificazione, specializzazione, attinente alle professioni ed attività del teatro musicale e dello spettacolo compresa



l'attività coreutica.

Il tutto anche in collaborazione con le Università, Scuole, Teatri e Istituzioni, Enti pubblici e privati. Le attività di cui sopra potranno essere rivolte a cittadini sia italiani che europei ed extraeuropei.

e) corsi di formazione per cantanti, strumentisti e musicisti rivolti a cittadini sia italiani che europei che extraeuropei;

f) spettacoli, concerti e stagioni liriche sperimentali e professionali in Italia ed all'Estero;

g) ogni altra iniziativa che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno attuare nel quadro dell'espressione teatrale e lirica.

L'Istituzione potrà collaborare con organismi similari, prendere intese e partecipazioni con gli stessi, anche con carattere di reciprocità, per l'attuazione di manifestazioni e spettacoli in Italia ed all'Estero.

Potrà svolgere attività editoriale in genere e merchandising e qualsiasi altra attività complementare e connessa.

Potrà inoltre svolgere attività di gestione di strutture ricettive e di ristorazione che, in base alla vigente legislazione, possano essere gestite da Enti senza scopo di lucro. Potrà infine comunque svolgere qualsiasi altra attività, anche se qui non indicata, valida ed utile per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Gli eventuali proventi derivanti dalle predette attività saranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento e l'attuazione degli scopi istituzionali.

ENTRATE

Articolo 5

Le entrate della Istituzione sono date:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai proventi delle manifestazioni promosse e dagli eventuali proventi derivanti dalle attività indicate nell'art. 4;
- c) dalle sovvenzioni dello Stato, della Regione, delle Provincie e dei Comuni; dai contributi di enti pubblici e privati, dai contributi di privati e sovventori;
- d) da qualsiasi provento o contributo che all'Istituzione pervenga per disposizioni legislative, per donazioni, oblazioni, legati e lasciti;

e) da qualsiasi provento che possa pervenire dalle attività artistiche e musicali espletate dalla Istituzione.

ORGANI SOCIALI

Articolo 6

Gli organi dall'Istituzione sono:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei Revisori.

CONSIGLIO DIRETTIVO


Articolo 7

Il Consiglio Direttivo è composto di 12 (dodici) membri compreso il Presidente.

Ne fanno parte:

- a) l'avvocato Carlo Belli al quale viene riservata, vita natural durante, la carica di Presidente;
- b) il Sindaco del Comune di Spoleto;
- c) l'Assessore alla Cultura del Comune di Spoleto;
- d) un rappresentante del Comune di Spoleto;
- e) il Presidente della Giunta Regionale dell'Umbria o persona dallo stesso nominata;
- f) l'Assessore alla Cultura della Regione dell'Umbria o persona dallo stesso delegata;
- g) il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Perugia o persona dallo stesso delegata;
- h) il Presidente dell'Agenzia di Promozione Turistica dell'Umbria;
- i) quattro personalità scelte, su proposta del Presidente, fra i rappresentanti del mondo della musica, dell'arte, della cultura, dell'istruzione e della società civile ed elette, con deliberazione assunta ad unanimità di voti dagli altri membri del Consiglio Direttivo nominati dagli Enti Pubblici Territoriali e dal Presidente.

Per il caso in cui i membri del Consiglio Direttivo venissero a mancare ovvero rassegnassero le dimissioni, spetta al Consiglio Direttivo di immettere nel suo seno i nuovi componenti con le procedure sopra prefigurate.



I membri del Consiglio Direttivo nominati in surrogazione o in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi causa, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere in carica i loro predecessori.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un quinquennio e posso essere rinominati. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte da un membro del Consiglio stesso.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con invito diramato almeno cinque giorni prima della riunione. Per la validità della costituzione delle riunioni del Consiglio Direttivo, come per la validità delle sue deliberazioni, occorre, in prima convocazione, la presenza di due terzi dei componenti ed in seconda, la presenza di almeno cinque membri tra i quali il Presidente od il Vice Presidente.

Le delibere vengono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Articolo 9

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Esso predispone ed approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, delibera le direttive generali, i programmi di attività, gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di immobili, assume, licenzia i dipendenti, fissa la loro retribuzione ed ha comunque tutti i poteri di direzione, di regolamentazione e di coordinamento delle attività dell'Istituzione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di creare commissioni o comitati ritenuti necessari e/o utili per lo studio e l'attuazione dei programmi e problemi artistici, di essi farà parte il Direttore Artistico. Il consiglio Direttivo ha la facoltà di creare inoltre comitati o commissioni per lo studio e la risoluzione di specifiche problematiche tra cui anche la promozione dell'Istituzione nonché la ricerca di finanziamenti anche privati a favore dell'Istituzione stessa.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo elegge, ogni cinque anni, tra i suoi membri, il Presidente, nomina il Direttore Artistico dell'Istituzione, fissa l'ammontare delle somme da mettere a disposizione del Presidente per le spese di rappresentanza, il compenso del Direttore Artistico, le modalità di remunerazione dei revisori dei conti.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Presidente Onorario dell'Istituzione.

Articolo 11

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza dell'Istituzione di fronte ai terzi ed in giudizio, ne cura e promuove la vita e lo sviluppo, convoca le adunanze, sottoscrive i verbali e la corrispondenza, dispone la esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio, vigila sull'osservanza dello Statuto, autorizza i pagamenti e la riscossione delle entrate, assume, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio riferendone per la ratifica nella successiva riunione.

Il Vice Presidente, i singoli componenti del Consiglio Direttivo ed il Direttore Artistico possono svolgere le funzioni che sono ad essi delegate dal Presidente.

DIRETTORE ARTISTICO

Articolo 12

Il Direttore artistico in base alle direttive generali formulate dal Consiglio Direttivo, cura l'adempimento dell'attività artistica, nonché il funzionamento dei corsi di preparazione al debutto, di addestramento, di perfezionamento delle stagioni liriche delle quali predispone il cartellone con relativo progetto finanziario, nonché di tutte quelle attività artistiche alle quali l'Istituzione può essere interessata.

Prende parte con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo.

La durata in carica e l'ammontare dell'emolumento



vengono fissate dal Consiglio Direttivo.

REVISORI DEI CONTI

Articolo 13

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 (tre) membri effettivi, di cui due nominati dal Consiglio Direttivo ed uno dal Comune di Spoleto con funzione di Presidente, nonché di due supplenti nominati dal Comune di Spoleto.

Esso rimane in carica 5 (cinque) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio di Revisori effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e quello consuntivo, redigendo apposite relazioni ed esegue verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Ad essi spetta di essere remunerati con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

SERVIZIO TESORERIA

Articolo 14

L'eventuale servizio di tesoreria dell'Istituzione sarà gestito da un Istituto di Credito locale che sarà scelto dal Consiglio Direttivo.

ESERCIZIO FINANZIARIO - MODIFICHE STATUTARIE - LIQUIDAZIONE - SCIoglimento

Articolo 15

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 16

Il presente statuto non potrà essere modificato se non con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 17

In caso di scioglimento dell'Istituzione per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. Le attività, dopo estinte tutte le passività, saranno devolute al Comune di Spoleto.

Articolo 18

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile in materia.

Articolo 19

Il presente Statuto sostituisce quello approvato il 16 gennaio 2001 con atto notar O. Vella di Spoleto rep. n. 14647.

